

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2678

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, SINESIO, PUMILIA, RUSSO FERDINANDO,  
PAVONE, LO BELLO, PISICCHIO, IANNIELLO, ISGRO'**

*Presentata il 22 gennaio 1974*

**Miglioramento del trattamento economico previsto per i lavoratori e per il personale istruttore dei cantieri di lavoro e di rimboschimento concessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inadeguato trattamento economico previsto per i lavoratori e per il personale istruttore dei cantieri di lavoro e di rimboschimento concessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non consente, in tutte le regioni, il perseguimento di quelle finalità socio-economiche volute dalla legge istitutiva dei predetti cantieri.

Sussiste infatti, ad esempio, una sensibile sperequazione fra il trattamento economico dei lavoratori e del personale istruttore dei cantieri concessi dal suddetto Ministero (un assegno giornaliero di lire 1.400 integrato da lire 100 per il coniuge e per gli altri familiari a carico, ed una retribuzione di lire 3.600 e di lire 2.280 per il personale istruttore) ed il trattamento economico previsto dalla legge 27 aprile 1973, n. 19 della Regione siciliana, per i lavoratori e per gli istruttori degli analoghi cantieri finanziati dalla predetta Regione e che si concreta nella corresponsione ai lavoratori di un assegno di lire 3.000, aumentato di lire 150 per la moglie, per ogni figlio a carico e per i genitori purché anch'essi a

carico, e per il personale dirigente e istruttore, di un assegno rispettivamente di lire 5.000 e di lire 4.500.

Tale ultimo trattamento, che risponde comunque a concrete esigenze, determinando la su citata, notevole sperequazione, ha provocato in detta Regione la completa stasi dei cantieri concessi dal Ministero competente e, conseguentemente, la inoperatività della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Sorge pertanto la necessità — peraltro già evidenziata da condizioni obiettive e da reali esigenze — di modificare il trattamento economico in questione non soltanto per perequarlo a quello corrisposto dalla Regione siciliana, ma soprattutto per renderlo più adeguato all'aumentato costo della vita e più onestamente remunerativo delle prestazioni di lavoro. Si eviterebbero così dualismi e privilegi che incidono notevolmente sulle possibilità di funzionamento dei cantieri approvati dal Ministero, per i quali è oltremodo difficile potere reperire lavoratori e istruttori, eliminando ingiuste sperequazioni che certamente non giovano ad assicurare il regolare svolgimento

del lavoro dei cantieri stessi ai fini della necessaria produttività.

Con la presente proposta di legge si propone pertanto la modifica della misura delle retribuzioni previste dal secondo comma e dal terzo comma, lettera *a*), dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424 ed il miglioramento del trattamento economico in argomento, perequandolo a quello stabilito dalla su citata legge regionale.

Tale adeguamento assicurerebbe una maggiore efficienza dei cantieri concessi dal Mini-

stero, rendendoli operanti e produttivi in tutto il territorio nazionale e quindi anche in Sicilia ove è particolarmente sentita la necessità di avvalersi anche dei predetti cantieri oltre che per esigenze occupazionali, anche per la esecuzione di quelle opere di pubblica utilità che soprattutto nell'ambito comunale non sarebbe possibile realizzare con ripercussioni sociali oltremodo pregiudizievoli e con rilevante danno per tutte quelle attività economiche connesse con l'edilizia e con la silvicoltura.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma e il terzo comma, lettera *a*) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma è corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 3.000 integrato con lire 150 per il coniuge a carico nonché per gli altri familiari di cui all'articolo 35 - secondo comma - della legge 29 aprile 1949, n. 264. Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione.

Oltre ai maggiori oneri di cui al comma precedente, il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico, per i predetti cantieri scuola:

*a*) le spese per il trattamento economico del personale istruttore, nella misura - per ogni giornata di effettivo lavoro - di lire 5.000 per l'istruttore e di lire 4.500 per l'aiuto istruttore ».